DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI

# Art. 22-bis

## Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti

Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 236. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Versione in vigore dal 7 gennaio 2017, non più in vigore dal 6 aprile 2018 · versione 6

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti |
| Estremi | Legge 1 aprile 1999, n. 91 |
| Capo | VI — Sanzioni |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-prelievi-e-di-trapianti-di-organi-e-di/art-22-bis-sanzioni-in-materia-di-traffico-di-organi-destinati-ai-trapianti/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it